

Decreto 10 ottobre 1988

Disposizioni tecniche concernenti il tirocinio teorico-pratico per la formazione specifica in medicina generale dei medici neolaureati.

(G.U. Serie Generale , n. 267 del 14 novembre 1988)

IL MINISTRO DELLA SANITA'
DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 5 del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, convertito, con modificazioni, nella legge 8 aprile 1988, n. 109, recante: "Misure urgenti per le dotazioni organiche del personale degli ospedali e per la razionalizzazione della spesa sanitaria", che prevede, tra l'altro, l'erogazione di borse di studio biennali a 7.500 medici neolaureati per lo svolgimento del tirocinio teorico-pratico per la formazione specifica in medicina generale, secondo la direttiva del Consiglio della CEE n. 86/457 del 15 settembre 1986;

Visto l'art. 5- bis della citata legge che demanda al Ministro della sanita', di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, la emanazione di disposizioni tecniche conformi alla direttiva del Consiglio della CEE n. 86/457;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233;

Ritenuto di dover, in attesa del formale recepimento della sopra riportata direttiva, provvedere ai sensi della menzionata normativa dettando disposizioni tecniche per l'articolazione della formazione specifica in medicina generale, per i criteri di valutazione dei candidati ai fini delle assegnazioni delle borse di studio, nonche' per i criteri relativi alla valutazione dell'attivita' svolta a compimento del tirocinio teorico-pratico;

Decreta:

Art. 1.

1. L'erogazione delle borse di studio previste dal decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, convertito, con modificazioni, nella legge 8 aprile 1988, n. 109, e' subordinata allo svolgimento di un tirocinio teorico-pratico di due anni per la formazione specifica in medicina generale articolato come segue:

a) un totale di settecentottanta ore di medicina clinica e medicina di laboratorio, articolate in sei mesi, da svolgersi presso istituti clinici universitari, strutture pubbliche ospedaliere, individuati a tale scopo dalla regione; il periodo deve comprendere un'attivita' clinica guidata ed un'attivita' didattica con seminari sui seguenti argomenti: metodologia clinica, neurologia e psichiatria, medicina interna, terapia medica, medicina di urgenza, oncologia medica, geriatria e patologia clinica;

b) un totale di trecentonovanta ore in chirurgia generale, articolate in tre mesi, da svolgersi sempre presso le strutture indicate alla lettera a) comprendenti: attivita' clinica guidata ed attivita' didattica seminariale su metodologia clinica, chirurgia generale, chirurgia d'urgenza;

c) un totale di trecentonovanta ore in pediatria, articolate in tre mesi, da svolgersi sempre nelle strutture indicate alla lettera a) comprendenti: attivita' clinica guidata ad attivita' didattica seminariale di pediatria generale, terapia pediatrica, neuropsichiatria infantile, pediatria preventiva;

d) un totale di settecentottanta ore, articolate in sei mesi, da svolgersi presso un medico di medicina generale convenzionato con il sistema sanitario nazionale comprendente attivita' medica guidata ambulatoriale e domiciliare, ovvero qualora non sia reperibile un numero adeguato di medici convenzionati disponibili all'uso, il predetto periodo di formazione potra' svolgersi anche in parte presso le strutture di cui alla lettera e);

e) un totale di settecentottanta ore, articolate in sei mesi, da svolgersi presso strutture di base dell'unita' sanitaria locale sul territorio comprendenti attivita' pratica guidata presso consultori, ambulatori e laboratori, attivita' didattica seminariale su medicina preventiva, igiene ambientale, medicina del lavoro ed igiene e profilassi.

2. Durante tutto il periodo di svolgimento del tirocinio teorico-pratico verra' organizzata attivita' didattica seminariale relativa a legislazione ed organizzazione sanitaria, deontologia ed etica professionale, medicina legale, problemi della famiglia, dell'eta' evolutiva, della prescrizione dei farmaci e delle indagini paracliniche, economia e statistica sanitaria, politiche socio sanitarie di piano, informatica e telematica.

Art. 2.

1. Il tirocinio di cui all'art. 1 comporta un impegno del medico a tempo pieno con l'obbligo della frequenza alle attivita' di formazione didattiche e professionalizzanti e non determina alcun rapporto di impiego o di lavoro autonomo ne' con le strutture sanitarie, ne' con i titolari degli studi medici.

2. In ciascuna struttura di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'art. 1, che e' obbligata allo svolgimento delle relative attivita' di formazione, la responsabilita' dell'organizzazione del corso spetta rispettivamente al direttore o dirigente sanitario o al titolare dell'istituzione universitaria presso la quale si svolge il tirocinio.

3. Il tirocinio e' organizzato sulla base delle indicazioni di carattere generale fornite da un apposito ufficio del Ministero della sanita' che si avvale, attraverso apposite convenzioni, di apporti collaborativi di organismi qualificati nel settore della formazione, ed e' svolto, su base provinciale, con il coordinamento di una commissione presieduta dal Presidente dell'ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri o da un suo delegato e composta da un medico dei ruoli del Servizio sanitario nazionale con posizione

funzionale apicale e da un medico di medicina generale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale e da due docenti universitari delle facolta' di medicina designati dal Consiglio universitario nazionale e prescelti possibilmente fra quelli appartenenti alle facolta' con sede nella rispettiva regione. Il Consiglio universitario nazionale deve indicare i nominativi entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, trascorso il quale i docenti saranno designati dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro della sanita'.

4. La commissione di cui al comma precedente, che ha la responsabilita' di vigilare sul corretto svolgimento delle attivita' di cui all'art. 1 e sull'organizzazione del corso di cui al precedente comma 2, e' formalmente costituita con provvedimento dell'assessore alla sanita'.

5. L'attivita' di coordinamento a livello regionale e' svolta dall'assessore alla sanita'.

Art. 3.

1. Al termine di ciascuno dei cinque periodi di formazione pratica e teorica di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), il sanitario responsabile della struttura in cui ha avuto luogo il tirocinio ed il titolare dell'ambulatorio medico convenzionato rilasciano al tirocinante un attestato di frequenza del ciclo di tirocinio esprimendo un giudizio sull'attivita' svolta e sul livello di apprendimento conseguito espresso in decimi.

2. A conclusione del biennio e sulla base delle risultanze dei periodi di tirocinio, il presidente dell'ordine, in qualita' di coordinatore provinciale, rilascia l'attestato di compiuto tirocinio teorico-pratico per la formazione specifica in medicina generale.

3. L'attestato recchera' un punteggio indicante il livello di apprendimento conseguito espresso in cinquantiesimi, corrispondente alla somma delle valutazioni di cui all'art. 3, primo comma.

4. Ove la votazione fosse inferiore a 30/50 ovvero qualora risultasse una frequenza inferiore del 20% a quella indicata all'art. 1, verra' data valutazione negativa del tirocinio compiuto.

5. Comunicazione dell'avvenuto rilascio deve essere inviata all'assessore alla sanita' competente.

Art. 4.

1. I medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale che intendono svolgere le funzioni di tutore per la formazione di cui alla lettera d) dell'art. 1 debbono rivolgere la domanda corredata di curriculum all'ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di appartenenza; nella domanda deve, altresì, essere riportata l'indicazione del numero degli assistiti in carico, degli anni di attivita' svolti quale medico di medicina generale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale e della ubicazione e strutturazione dello studio, delle attrezzature e dell'eventuale personale non medico disponibile.

2. La scelta dei tutori e' effettuata dalla commissione di coordinamento di cui al terzo comma dell'art. 2; il relativo

provvedimento di incarico e' emanato dall'assessore competente.

3. Ogni tutore non puo' seguire piu' di due tirocinanti per volta.

4. La funzione di tutore e' gratuita.

Art. 5.

Le settemilacinquecento borse di studio biennali per medici neolaureati per lo svolgimento del tirocinio teorico-pratico per la formazione specifica in medicina generale sono ripartite come segue in proporzione al numero degli iscritti all'ordine negli ultimi cinque anni e con la riserva del 45% delle borse di studio alle regioni meridionali ed insulari:

Valle d'Aosta:

Aosta 7

Piemonte:

Alessandria 39

Asti 12

Cuneo 41

Novara 46

Torino 225

Vercelli 29

Lombardia:

Bergamo 71

Brescia 92

Como 66

Cremona 29

Mantova 27

Milano 484

Pavia 75

Sondrio 16

Varese 81

Liguria:

Genova 145

Imperia 18

La Spezia 27

Savona 26

Provincia autonoma

di Trento 46

Provincia autonoma

di Bolzano 40

Veneto:

Belluno 17

Padova 108

Rovigo 24

Treviso 53

Venezia 79

Verona 79

Vicenza 53

Emilia-Romagna:

Bologna 160

Ferrara 44

Forli'	69
Modena	62
Parma	55
Piacenza	25
Ravenna	38
Reggio Emilia	31
Friuli-Venezia Giulia:	
Gorizia	13
Pordenone	23
Trieste	32
Udine	45
Umbria:	
Perugia	82
Terni	29
Toscana:	
Arezzo	32
Firenze	142
Grosseto	22
Livorno	39
Lucca	46
Massa Carrara	33
Pisa	60
Pistoia	23
Siena	39
Lazio:	
Frosinone	47
Latina	48
Rieti	14
Roma	636
Viterbo	21
Marche:	
Ancona	50
Ascoli Piceno	42
Macerata	33
Pesaro	35
Molise:	
Campobasso	43
Isernia	16
Abruzzo:	
Chieti	73
L'Aquila	52
Pescara	65
Teramo	41
Campania:	
Avellino	60
Benevento	43
Caserta	106
Napoli	463
Salerno	155
Puglia:	
Bari	193
Brindisi	50

Foggia	111
Lecce	124
Taranto	68
Basilicata:	
Matera	31
Potenza	50
Calabria:	
Catanzaro	154
Cosenza	141
Reggio Calabria	142
Sicilia:	
Agrigento	79
Caltanissetta	45
Catania	205
Enna	34
Messina	140
Palermo	229
Ragusa	42
Siracusa	73
Trapani	67
Sardegna:	
Cagliari	138
Nuoro	41
Oristano	21
Sassari	80

Art. 6.

1. Le borse di studio biennali per lo svolgimento del tirocinio teorico-pratico, di cui ai precedenti articoli, sono assegnate, su base provinciale, ai laureati in medicina e chirurgia negli ultimi cinque anni accademici, iscritti al relativo ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri, secondo una graduatoria formulata in base al voto di laurea ed al voto dell'esame di Stato.

2. In caso di parita' di punteggio la borsa di studio verra' assegnata a chi ha maggiore anzianita' di laurea ed in subordine a chi ha maggiore eta'.

3. Le domande, redatte in carta semplice, per l'assegnazione delle borse di studio devono essere presentate all'ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia nella quale l'interessato e' iscritto entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso per l'assegnazione delle borse di studio di cui all'art. 1.

4. Nella domanda deve essere dichiarato, a pena di esclusione dalla graduatoria, di non avere rapporti di dipendenza pubblici o privati e di non avere alcun rapporto convenzionale, continuativo e coordinato con amministrazioni pubbliche o private, di aver conseguito la laurea e l'abilitazione professionale con l'indicazione dei relativi punteggi.

5. L'ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia, formulata la graduatoria ed individuati gli aventi

diritto in conformita' al numero prefissato all'art. 5 del presente decreto, comunica i nominativi alla regione la quale, con apposito decreto, delibera l'attribuzione della borsa di studio che viene erogata secondo le modalita' stabilite con il decreto di cui all'art. 8.

Art. 7.

1. A beneficio degli assegnatari delle borse di studio e' stipulata dalla regione apposita assicurazione per i rischi professionali e per gli infortuni connessi alla frequenza al tirocinio con istituto a carattere nazionale.

2. Il relativo onere e' a carico del Ministero della sanita' che provvede a rimborsare con i fondi stanziati nel cap. 1538 della tab. 19.

3. Ogni altro onere connesso con la formazione, ivi compresi i compensi ai docenti dei seminari, e' parimenti anticipato dalla regione e rimborsato successivamente dal Ministero, su presentazione di documentato rendiconto con imputazione della spesa al succitato cap. 1538.

4. Complessivamente gli oneri di cui ai commi 1 e 3 devono essere contenuti nei limiti dello stanziamento del cap. 1538; a tal fine sara' preventivamente elaborato d'intesa con le regioni un apposito piano finanziario che tenga conto delle esigenze e del numero di borse di studio da assegnare.

Art. 8.

1. Con successivo decreto il Ministro della sanita' determina l'importo dell'indennita' di studio mensile di cui al comma 2 dell'art. 5- bis della legge 8 aprile 1988, n. 109, provvede ad emanare il bando nazionale di concorso per l'assegnazione delle borse di studio, prevedendo i documenti che gli interessati dovranno presentare alla regione dopo l'utile inserimento in graduatoria ed a determinare il contributo per la copertura delle spese di organizzazione sostenute dall'Ordine dei medici e degli odontoiatri nonche' di quelle relative all'eventuale apporto collaborativo di altri qualificati organismi nel settore della formazione, a tal fine individuati con decreti ministeriali.

Il presente decreto viene inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addi' 10 ottobre 1988

Il Ministro della sanita'
DONAT CATTIN

Il Ministro
della pubblica istruzione
GALLONI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 novembre 1988
Registro n. 9, foglio n. 392